

## Applicazione dell'autorità parentale congiunta come regola

Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014<sup>1</sup>

Il 1° luglio 2014 entra in vigore la riforma dell'autorità parentale. Gli interrogativi di natura applicativa e interpretativa connessi al nuovo diritto sono trattati nelle pagine seguenti, che intendono fornire **raccomandazioni** alle autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) e illustrare loro possibilità e linee di condotta. Vengono evidenziati gli aspetti della revisione particolarmente rilevanti per le APMA. A queste raccomandazioni sono acclusi un **modulo per la dichiarazione** dei genitori e un **Promemoria per i genitori**.

### Sommario

#### A) Raccomandazioni

<b>1. Panoramica delle novità</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Competenze</b> .....	<b>2</b>
2.1. Competenza materiale .....	2
2.2. Competenza territoriale .....	2
<b>3. Istituzione dell'autorità parentale</b> .....	<b>3</b>
3.1. Condizioni.....	3
3.2. Genitori coniugati.....	3
3.3. Genitori non uniti in matrimonio.....	3
3.3.1. Dichiarazione comune all'ufficio dello stato civile.....	3
3.3.2. Dichiarazione comune all'APMA .....	3
3.3.3. Nessuna dichiarazione comune (decisione dell'APMA).....	4
3.3.4. Azione di paternità.....	5
3.4. Mandato di consulenza dell'APMA (o di un servizio da questa designato).....	5
<b>4. Modificazione importante delle circostanze</b> .....	<b>6</b>
4.1. In generale.....	6
4.2. Disciplinamento particolare: trasferimento.....	6
4.2.1. Trasferimento all'estero.....	6
4.2.2. Ripercussioni rilevanti .....	6
4.2.3. Competenza .....	7
4.3. Morte di un genitore.....	7
<b>5. Contenuto dell'autorità parentale</b> .....	<b>7</b>
5.1. In generale.....	7
5.2. Decisioni comuni .....	8
<b>6. Questioni specifiche</b> .....	<b>9</b>
6.1. (Cor)responsabilità dell'autorità nel disciplinamento della paternità e del mantenimento.....	9
6.2. Diritto del cognome.....	10
6.3. Domicilio del figlio.....	10
6.4. Accrediti per compiti educativi AVS.....	10
<b>Allegato: Competenze materiali per le questioni dell'autorità parentale congiunta</b> .....	<b>12</b>
<b>B) Modulo</b> .....	<b>13</b>
<b>C) Promemoria per i genitori</b> .....	<b>15</b>

<sup>1</sup> Elaborato per conto della COPMA da Beat Reichlin, avvocato in Langnau am Albis; tradotto in italiano da Chiara Messina, Berna.

## 1. Panoramica delle novità

L'obiettivo della revisione è che l'autorità parentale congiunta diventi la regola, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Sostanzialmente, la motivazione fornita per questo obiettivo è che il figlio ha il diritto che i genitori si assumano congiuntamente la responsabilità del suo sviluppo e della sua educazione. In questo contesto il padre e la madre vanno trattati allo stesso modo (cfr. a questo proposito il Messaggio del 16 novembre 2011 concernente una modifica del Codice civile svizzero [Autorità parentale] FF 2011 p. 8040).

Si impone quindi un **cambio di paradigma**. Se il diritto previgente prescriveva una convenzione approvata dall'APMA, ai sensi del nuovo diritto è sufficiente una dichiarazione comune in cui i genitori confermano di essersi accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento. Non sono necessarie altre indicazioni. Una verifica del contenuto di questa dichiarazione non è prevista e non risponderebbe all'intenzione del legislatore. La portata del principio inquisitorio e della massima ufficiale viene così notevolmente limitata, cosa che deve esplicitarsi nella corrispondente procedura.

La revisione ridefinisce inoltre il **concetto di custodia**. Nel diritto previgente, questo termine indicava sia la custodia giuridica che la custodia di fatto. Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio faceva parte della custodia giuridica; l'effettiva convivenza con il figlio in comunione domestica veniva definita custodia di fatto. Con la revisione, il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio viene assegnato esclusivamente chi detiene l'autorità parentale. Ai sensi del nuovo diritto, quindi, con il termine custodia si intende la custodia *di fatto* (cfr. art. 301 cpv. 1<sup>bis</sup> CC). Il titolo marginale dell'**art. 310 CC** "Privazione della custodia parentale" viene quindi sostituito con "Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora".

Di nuova introduzione è il concetto della **partecipazione alla cura del figlio**: nel caso dell'autorità parentale congiunta si parla di *partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio* quando la custodia, esplicitamente, non è stata assegnata a uno dei due genitori. Se invece è stata assegnata a uno dei genitori, nell'ambito del disciplinamento dei contatti con l'altro genitore si parla di *relazioni personali*. Questa terminologia è inoltre coerente con quella dell'art. 273 CC.

Tra le misure di protezione del figlio viene meno la curatela per l'accertamento della paternità prevista dal diritto previgente all'**art. 309 CC**. Nel nuovo diritto, questo compito viene ricompreso nella curatela generica (art. 308 cpv. 2 CC), sottoposta a revisione, e non necessita quindi di un rischio concreto per il bene del figlio (che, di norma, viene presupposto nel caso in cui il bambino sia senza padre giuridico).

## 2. Competenze

### 2.1. Competenza materiale

La decisione in merito alle questioni sull'autorità parentale è riservata a due autorità: i giudici e l'**APMA**. Per le controversie sul mantenimento i giudici hanno tuttavia competenza esclusiva. Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale congiunta può essere istituita anche rilasciando all'**ufficio dello stato civile** la dichiarazione di riconoscimento da parte del padre e, contestualmente, la dichiarazione comune dei genitori. Per ulteriori dettagli si rimanda alla tabella in allegato.

### 2.2. Competenza territoriale

**In linea di principio**, per la competenza territoriale dell'APMA è determinante il **domicilio del figlio** (ai sensi dell'art. 298a cpv. 4 CC in caso di dichiarazione comune, dell'art. 298b cpv. 1 CC in caso di richiesta da parte di uno dei genitori, dell'art. 315 CC in caso di procedura di protezione del figlio). Sul domicilio del figlio si veda il n. 6.3.

Per il disciplinamento degli **accrediti per compiti educativi** è competente l'APMA del **domicilio della madre** (cfr. il n. 6.4).

### 3. Istituzione dell'autorità parentale

#### 3.1. Condizioni

Possono essere titolari dell'autorità parentale solo i genitori che hanno istituito un rapporto di filiazione giuridico. Inoltre devono essere maggiorenni, non devono essere sotto curatela generale e non devono essere stati precedentemente privati dell'autorità parentale<sup>2</sup> (cfr. art. 296 cpv. 3 CC e art. 311 cpv. 3 CC).

#### 3.2. Genitori coniugati

Durante il matrimonio i genitori coniugati esercitano congiuntamente l'autorità parentale. Con la nascita del figlio entrambi i genitori diventano titolari dell'autorità parentale congiunta. In caso di separazione o divorzio è il giudice competente a decidere sull'autorità parentale; di norma viene mantenuta l'autorità parentale congiunta (art. 133 cpv. 1 CC).

#### 3.3. Genitori non uniti in matrimonio

Se la **madre** è maggiorenne, **in linea di principio** è la **titolare esclusiva** dell'autorità parentale, a meno che non intervengano le condizioni di cui all'art. 296 cpv. 3 CC e all'art. 311 cpv. 3 CC (cfr. art. 298a cpv. 5 CC). Un rapporto di filiazione giuridico con il padre istituito con una dichiarazione di riconoscimento non modifica in alcun modo l'attribuzione dell'autorità parentale.

L'**autorità parentale congiunta** può invece essere istituita con una dichiarazione comune dei genitori (cfr. i n. 3.3.1. e 3.3.2.) o con una decisione dell'APMA (cfr. il n. 3.3.3.) o del giudice (cfr. il n. 3.3.4.).

##### 3.3.1. Dichiarazione comune all'ufficio dello stato civile

Se i genitori sono d'accordo, possono rilasciare una dichiarazione comune all'**ufficio dello stato civile**, se, contestualmente alla dichiarazione, il padre riconosce il figlio, cosa che può avvenire prima o anche dopo la nascita (art. 298a cpv. 1 e 4 CC). Nella loro **dichiarazione**<sup>3</sup> i genitori devono confermare di essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio e di essersi accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento (art. 298a cpv. 2 CC). I genitori hanno l'**obbligo di presentarsi di persona** (art. 18 cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup> OSC) e possono allo stesso tempo stipulare una convenzione per l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi (cfr. il n. 6.4.).

##### 3.3.2. Dichiarazione comune all'APMA

Se la dichiarazione comune viene rilasciata successivamente al riconoscimento del figlio, deve essere indirizzata all'**APMA** competente (art. 298a cpv. 1 e 4 CC). La revisione non contiene disposizioni esecutive concrete in merito alla procedura dinanzi all'APMA. Affinché abbia efficacia probatoria, tale dichiarazione, come quella rilasciata all'ufficio dello stato civile, va prodotta **in forma scritta**. Non sussiste alcun obbligo di trasparenza per i genitori e l'APMA non è tenuta a verificare se e come le modalità della dichiarazione siano compatibili con il bene del figlio. Vanno invece verificate le **condizioni per la validità**, ovvero età dei genitori, nessuna curatela generale, rapporto di filiazione giuridico, nessuna privazione dell'autorità parentale (art. 311 cpv. 3 CC), ecc. La risposta alla domanda se l'APMA possa obbligare in ogni caso i genitori a presentarsi di persona è tendenzialmente negativa. In linea di principio si **consiglia un contatto personale** con i genitori, sia per l'APMA che per i servizi incaricati da quest'ultima. L'APMA può anche prevedere una procedura puramente scritta.

Per quanto riguarda il diritto transitorio va rimarcato che, in caso di accordo dei genitori, la dichiarazione comune può essere rilasciata in qualsiasi momento, sia da genitori divorziati che da genitori non uniti in matrimonio. Detto altrimenti, non sono vincolati dalla scadenza annuale di cui all'art. 12 cpv. 4 tit. fin. CC.

<sup>2</sup> Una privazione dell'autorità parentale vale anche riguardo ai figli nati, a meno che la decisione non contenga un'esplicita disposizione contraria (art. 311 cpv. 3 CC).

<sup>3</sup> Per i dettagli vedasi il "Promemoria sulla dichiarazione dell'autorità parentale congiunta presso l'ufficio dello stato civile in Svizzera n. 152.3", a cura dell'Ufficio federale dello stato civile UFSC.

La **dichiarazione** scritta dei genitori (per cui la COPMA mette a disposizione un modulo, cfr. allegati) va presentata in **triplice** copia (una per la madre, una per il padre e una per l'APMA). L'APMA vi appone la firma e il timbro ufficiale, che attesta la validità della dichiarazione e, di conseguenza, l'istituzione dell'autorità parentale congiunta. Se i genitori la richiedono, l'APMA può rilasciare una *conferma ufficiale*.

A partire dal 1° gennaio 2015 deve essere stipulata una convenzione sugli **accrediti per compiti educativi**, oppure consegnata entro tre mesi dal rilascio della dichiarazione. Se ciò non avviene, l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi deve essere disciplinata dall'APMA (cfr. il n. 6.4.).

### 3.3.3. Nessuna dichiarazione comune (decisione dell'APMA)

Se uno dei genitori si rifiuta di rilasciare la dichiarazione sull'autorità parentale congiunta, l'altro può rivolgersi all'**APMA** del domicilio del figlio (art. 298b cpv. 1 CC). Sono legittimati ad agire la madre e il padre che hanno istituito un rapporto di filiazione giuridico. I genitori figli sono nati *dopo* il 1° luglio 2014 non sono obbligati a rispettare alcuna scadenza per presentare la domanda all'autorità.

I padri e le madri di figli nati *prima* del 1° luglio 2014 devono invece rivolgersi all'APMA entro il 30 giugno 2015 e richiedere che sia disposta l'autorità parentale congiunta (art. 12 cpv. 4 tit. fin. CC). Decorso questo termine possono farlo solo in casi eccezionali, se possono comprovare che sono mutate le circostanze (cfr. il n. 4).

Per **chiarire le circostanze** l'APMA o un servizio da questa incaricato può invitare l'altro genitore o entrambi i genitori a un colloquio, oppure l'APMA può chiedere per iscritto spiegazioni sui motivi per cui si rifiuta l'autorità parentale congiunta.

L'APMA **dispone** l'autorità parentale congiunta oppure, se necessario per il bene del figlio, mantiene l'autorità parentale esclusiva della madre o la trasferisce al padre (art. 298b cpv. 2 CC). Detto altrimenti, l'APMA non è vincolata alla richiesta della parte che l'ha adita; qualora si discosti dalla regola dell'autorità parentale congiunta, vanno adottati motivi sufficienti. Se non vi sono motivi qualificati va pronunciata l'autorità parentale congiunta. L'inesigibilità per un genitore non rappresenta un motivo sufficiente per non disporre l'autorità parentale congiunta. Il principio che deve guidare la decisione dell'autorità è il bene del figlio; questo criterio è tuttavia notevolmente limitato. Il campo d'applicazione dell'art. 311 CC non esaurisce la questione se attribuire l'autorità parentale congiunta o esclusiva. Alle costellazioni di cui all'art. 311 CC si aggiungono in particolare l'"incapacità di cooperare qualificata" dei genitori<sup>4</sup> e il manifesto abuso di diritto. Per la pratica è quindi rilevante quanto a lungo si può pretendere che il figlio sopporti i conflitti e, in particolare, se l'autorità parentale esclusiva può ovviare a simili situazioni<sup>5</sup>.

Per la procedura dinanzi all'APMA valgono in primo luogo le **disposizioni sulla procedura** in generale ai sensi dell'art. 314 CC in relazione all'art. 443 segg. CC. In particolare vanno tenuti in debita considerazione i diritti del figlio, quantomeno con la sua **audizione** (art. 314a CC). Coerentemente con i limiti d'età stabiliti dal Tribunale federale, in linea di principio il bambino dovrebbe essere sentito a partire dal sesto anno d'età (DTF 131 III 553). A seconda delle circostanze, e in soprattutto in casi particolarmente controversi e nel caso della cosiddetta "incapacità di cooperare qualificata", deve inoltre essere presa in considerazione la **rappresentanza del figlio** (art. 314a<sup>bis</sup> CC). In questo contesto si può pensare di suddividere la procedura in due parti: decisione in merito all'autorità parentale e disciplinamento delle questioni accessorie. Anche ingiungere ai genitori di **tentare una mediazione** è una possibilità da tener presente (cfr. art. 314 cpv. 2 CC). In simili casi la procedura andrebbe sospesa durante il tentativo di mediazione, per quanto possano rendersi innanzitutto necessari provvedimenti cautelari, ad esempio per il disciplinamento dei contatti o per la custodia. Se viene

<sup>4</sup> Nei dibattiti parlamentari è stato così esplicitamente denominato il caso in cui i genitori siano costantemente in conflitto per quanto concerne il figlio e questo conflitto si ripercuota sul figlio stesso (argomentazioni Simonetta Sommaruga, AB 2012 N 1646); cfr. anche Urs Gloor/Jonas Schweighauser, "Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge – eine Würdigung aus praktischer Sicht", FamPra.ch 2014 pag. 6 seg., con relativa indicazione dei dibattiti parlamentari.

<sup>5</sup> Cfr. su questo argomento in generale Philippe Meier/Martin Stettler, *Droit de la filiation*, 5<sup>a</sup> edizione, p. 343 e seg., con riferimenti.

contemporaneamente intentata l'azione di modifica del mantenimento è opportuno **coordinare la procedura con il giudice**, tanto più che non si può decidere dei contributi di mantenimento dei genitori indipendentemente dalla questione della custodia e della partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, da cui dipende anche l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi (cfr. il n. 6.4.).

#### 3.3.4. Azione di paternità

Se accoglie un'azione di paternità, il **giudice** dispone l'autorità parentale congiunta oppure, se è necessario per il bene del figlio, mantiene l'autorità parentale esclusiva della madre o la trasferisce al padre (art. 298c CC). Sebbene non sia menzionato il disciplinamento di questioni accessorie controverse, contrariamente a quanto avviene invece nella norma precedente (art. 298b CC), in analogia all'art. 134 cpv. 4 CC va presupposta un'**attrazione di competenze**. Oltre all'autorità parentale, il giudice deve disciplinare anche le questioni accessorie controverse e gli accrediti per compiti educativi<sup>6</sup>.

#### 3.4. Mandato di consulenza dell'APMA (o di un servizio da questa designato)

Prima di presentare la dichiarazione comune, i genitori possono avvalersi della consulenza dell'APMA (art. 298a cpv. 3 CC); all'APMA possono rivolgersi anche i figli capaci di discernimento. L'APMA può **delegare** la propria attività di consulenza a servizi adeguati che agiscono per suo conto, come un servizio di consulenza per genitori o un servizio sociale.

La consulenza deve mettere **permettere** ai genitori di percepire la responsabilità del proprio ruolo nei confronti del figlio, **rafforzandone** la consapevolezza, e metterli nella condizione di presentare una dichiarazione comune.

Per quanto riguarda il **contenuto** sono rilevanti i seguenti aspetti:

- condizioni per l'istituzione dell'autorità parentale congiunta (cfr. il "Promemoria per i genitori" in allegato);
- diritto del cognome ai sensi dell'art. 270 segg. CC (cfr. "Promemoria del DFGP sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero, n. 153.3" e il n. 6.2.);
- mantenimento del figlio e funzione di un contratto di mantenimento in cui viene concretato l'obbligo di mantenimento esistente tra genitori e figlio (cfr. il n. 6.1.);
- funzione di una convenzione in cui i genitori possono disciplinare la cura e le questioni che riguardano le singole facoltà decisionali, ecc. (soprattutto, è importante che i genitori abbiano discusso insieme determinate questioni);
- funzione e disciplinamento degli accrediti per compiti educativi nell'ambito dell'AVS (cfr. promemoria UFAS e il n. 6.4.).

Per i genitori che non vivono insieme è sicuramente opportuno stipulare in particolare un contratto di mantenimento<sup>7</sup>. Tale disciplinamento è utile anche per motivi di deducibilità fiscale dei contributi di mantenimento<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. a questo proposito Patrick Fassbind, "Belassung, Erhalt und Erteilung der gemeinsamen Sorge als Regelfall", in: ZKE 2014, pag. 111 e Meier/Stettler, pagg. 397 e 533.

<sup>7</sup> Cfr. ad es. Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 5ª edizione, pag. 746.

<sup>8</sup> Cfr. anche la circolare n. 30 sull'imposizione della famiglia del servizio Imposta diretta.

## 4. Modificazione importante delle circostanze

### 4.1. In generale

L'APMA procede a un nuovo disciplinamento dell'attribuzione dell'autorità parentale se nuovi fatti importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. Sono legittimati ad agire la madre, il padre o il figlio stesso. L'APMA può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (art. 298d CC).

Questa disposizione vale esclusivamente per i genitori non uniti in matrimonio. La competenza materiale per i genitori divorziati è retta dall'art. 134 cpv. 4 CC. Solo nelle questioni relative alle relazioni personali o alla partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio l'APMA può disciplinare anche le istanze di tipo litigioso di genitori divorziati. L'APMA può disporre un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale, della custodia e di un contratto di mantenimento di genitori divorziati solo se questi hanno raggiunto un accordo (art. 134 cpv. 3 CC).

L'oggetto del disciplinamento determina quali modificazioni vanno considerate importanti e rilevanti per il bene del figlio. È necessario che insorgano **motivi di fondata validità** (cfr. art. 311 CC) affinché le condizioni per una nuova assegnazione dell'autorità parentale possano essere riconsiderate. Invece, i criteri applicati nelle questioni relative al divorzio per gli ambiti della custodia, delle relazioni personali o della partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio diventano determinanti anche per le procedure di genitori non uniti in matrimonio (cfr. anche TF 5A\_310/2013 del 18 giugno 2013). Per la procedura si veda il n. 3.3.3.

### 4.2. Disciplinamento particolare: trasferimento

Il nuovo diritto introduce esplicitamente l'obbligo, per il genitore con autorità parentale esclusiva che intende modificare il luogo di dimora del figlio, di informare tempestivamente l'altro (art. 301a cpv. 3 CC). Lo stesso obbligo di informazione vale per i genitori che intendono modificare il proprio domicilio, indipendentemente da chi detenga l'autorità parentale (art. 301a cpv. 4 CC). Nella pratica, spesso un trasloco richiede anche che vengano ridiscusse le questioni accessorie (custodia, relazioni personali, mantenimento, ecc.), come accennato anche nella legge (art. 301a cpv. 5 CC). Due casi vanno tuttavia considerati separatamente: se i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale e la madre o il padre intende modificare il luogo di dimora del figlio è necessario il **consenso** dell'altro genitore, del giudice o dell'APMA se il nuovo luogo di dimora a) si trova all'estero (cfr. il n. 4.2.1. più avanti) oppure b) la modifica del luogo di dimora ha ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale e sulle relazioni personali (cfr. il n. 4.2.2. più avanti e l'art. 301a cpv. 2 CC). Per la procedura si veda il n. 3.3.3.

#### 4.2.1. Trasferimento all'estero

Se i genitori non riescono a trovare una soluzione consensuale, nel caso di genitori non uniti in matrimonio spetta all'APMA decidere come la modifica del luogo di dimora si ripercuota sul bene del figlio. Nella decisione l'APMA deve vagliare e soppesare tutte le circostanze, ovvero i motivi del trasloco ed eventuali dettagli relativi al nuovo domicilio. A seconda della distanza e delle circostanze concrete può essere necessario un nuovo disciplinamento degli effetti accessori, ad es. delle relazioni personali o dell'attribuzione della custodia. Se un genitore agisce di propria iniziativa mettendo l'altro di fronte al fatto compiuto, senza informarlo previamente, l'altro genitore ha la possibilità di aprire una procedura di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori o della Convenzione europea sull'affidamento, a seconda dello Stato di residenza.

#### 4.2.2. Ripercussioni rilevanti

Se il trasferimento avviene in Svizzera, ci si può chiedere quando si possa parlare di una ripercussione rilevante sull'autorità parentale e sulle relazioni personali. In base al testo di legge le ripercussioni devono essere rilevanti in entrambi gli ambiti (cumulativamente). Sarebbe tuttavia

più adeguato se la ripercussione rilevante interessasse l'autorità parentale o i contatti personali (alternativamente)<sup>9</sup>.

In considerazione degli odierni mezzi di comunicazione, nella pratica difficilmente un trasferimento in Svizzera potrebbe avere ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale. Che cosa sia una ripercussione rilevante sulle relazioni personali si può invece stabilire solo a **seconda del caso specifico**, considerando aspetti oggettivi quali età del figlio, salute, mezzi di trasporto e collegamenti, spese di trasferta, ecc. Detto altrimenti, non ci si potrà più basare soltanto sul criterio della distanza; devono essere vagliati tutti i fattori rilevanti. Se i genitori non uniti in matrimonio non riescono a trovare un accordo, la decisione spetta all'APMA (cfr. anche art. 301a cpv. 5 CC). In questo caso è legittimo presupporre un rischio concreto per il bene del figlio; di conseguenza, anche in queste situazioni non bisognerebbe trascurare la possibilità di ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.

Nel messaggio viene menzionata la possibilità, tutt'al più, di vietare il trasferimento oppure di ordinare un diverso collocamento del figlio o un suo collocamento presso terzi (FF 2011 p. 8054). In considerazione della libertà di domicilio tutelata a livello costituzionale nonché dell'invasività di un collocamento presso terzi, tali provvedimenti possono essere presi se altre misure meno invasive, precedentemente vagliate, risultano insufficienti. Va anche considerato che una ripercussione rilevante della modifica del luogo di dimora sulla partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio non viene registrata a priori nel testo di legge. Si potrebbe tuttavia addurre che un simile caso di rilevanza vada sussunto sotto il concetto di esercizio dell'autorità parentale.

#### 4.2.3. Competenza

La modifica del luogo di dimora del figlio potrebbe anche comportare una modifica del suo domicilio. A tal proposito si pone l'interrogativo su quale sia l'APMA a cui rivolgersi per le questioni di cui all'art. 301a CC, se quella nel domicilio precedente oppure quella nel nuovo. Di norma dovrebbe essere competente l'APMA del domicilio precedente<sup>10</sup>.

#### 4.3. Morte di un genitore

Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale spetta al genitore superstite (art. 297 cpv. 1 CC). Se muore il genitore che deteneva l'autorità parentale esclusiva, l'APMA verifica quale sia la soluzione migliore per il bene del figlio: trasferire l'autorità parentale al genitore che non ne era titolare oppure nominare un tutore (art. 297 cpv. 2 CC). In questa decisione devono avere un ruolo determinante i motivi che avevano legittimato il conferimento dell'autorità parentale esclusiva; in base a una valutazione concreta delle circostanze va stabilito se tali motivi siano ancora validi al momento della decisione.

### 5. Contenuto dell'autorità parentale

#### 5.1. In generale

La legge rinuncia a una definizione legale dell'autorità parentale; tuttavia ne descrive il contenuto e ne disciplina singoli aspetti. L'autorità parentale implica che i genitori, sempre in considerazione del bene del figlio, ne dirigano la cura e l'educazione e prendano le decisioni necessarie, tenendo presente la sua capacità, in particolare anche tutelandone i diritti strettamente personali (art. 301 cpv. 1 CC e art. 19c CC). Detto altrimenti, l'autorità parentale è un **diritto-dovere irrinunciabile** dei genitori a educare il figlio minorenne, a rappresentarlo, ad amministrarne la sostanza e a decidere nel caso in cui questi sia incapace di discernimento.

Singole questioni sono disciplinate nelle disposizioni seguenti:

- sviluppo fisico, intellettuale e morale (art. 302 cpv. 1 CC);

<sup>9</sup> Cfr. a questo proposito anche Gloor/Schweighauser, FamPra.ch 2014, pag. 22.

<sup>10</sup> Di altra opinione Meier/Stettler, pag. 586.

- istruzione e formazione (art. 302 cpv. 2 CC);
- religione e concezioni (art. 303 CC);
- luogo di dimora / custodia (art. 301 cpv. 3 CC);
- prenome (art. 301 cpv. 4 CC);
- rappresentanza del figlio (art. 304 CC);
- amministrazione della sostanza del figlio (art. 318 CC).

## 5.2. Decisioni comuni

In linea di principio i genitori devono **disciplinare insieme tutto quello che riguarda il figlio**, coinvolgendolo in modo commisurato alla sua età. L'autorità parentale congiunta esige che i genitori abbiano volontà e capacità di comunicare, ma anche che siano disposti a fare dei compromessi; inoltre presuppone un minimo di cooperazione. Lo scopo delle nuove disposizioni sull'autorità parentale non è che l'APMA sia disponibile a mediare tra i genitori che detengono l'autorità parentale congiunta o a conciliarli ogni qualvolta devono prendere una decisione, anche perché i genitori sono tenuti ad accordarsi in tempo utile per il bene del figlio. A questo riguardo l'APMA deve verificare se è tenuta a entrare nel merito dell'istanza presentata.

Se tuttavia i genitori non riescono ad accordarsi in merito a interessi essenziali, non quotidiani, del figlio, un genitore o il figlio capace di discernimento possono rivolgersi all'APMA. L'APMA deve intervenire quando il disaccordo tra i genitori mette a rischio il bene del figlio ed essa dispone di misure opportune per contrastare tale minaccia. L'**APMA** può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni (art. 307 cpv. 3 CC) o, come misura opportuna ai sensi dell'art. 307 cpv. 1 CC, può assegnare il potere decisionale a uno dei due genitori<sup>11</sup> o, in analogia all'art. 392 n. 1 CC, prendere la decisione al posto dei genitori. Possono anche essere esaminate ulteriori misure per la protezione del figlio. Va presa in considerazione anche la possibilità di ingiungere ai genitori di tentare una mediazione (art. 314 cpv. 2 CC), di ordinare una mediazione (art. 307 cpv. 3 CC) e di valutare una rappresentanza nella procedura (art. 314a<sup>bis</sup> CC). In un modo o nell'altro, in caso di recidiva è legittimo domandarsi se ci si trovi di fronte a un caso di incapacità di cooperare qualificata con notevole pregiudizio del bene del figlio. **Non** è tuttavia possibile che l'APMA si trasformi in un **servizio di composizione delle controversie** e sia continuamente chiamata a decidere sulle singole questioni. Come già accennato all'inizio, l'autorità parentale come regola presuppone che i genitori siano in grado di accordarsi e trovare insieme una soluzione. Si tratta del già menzionato cambio di paradigma. Le APMA devono esigerlo con fermezza dai genitori e, finché non sussiste alcun rischio concreto per il bene del figlio, non devono entrare nel merito delle istanze.

Il numero delle decisioni comuni non è illimitato. Al genitore che ha la cura del figlio viene accordata una certa autonomia decisionale nei cosiddetti **affari quotidiani o urgenti** (art. 301 cpv. 1<sup>bis</sup> n. 1 CC). A questo proposito si è esplicitamente rinunciato a menzionare criteri che potessero caratterizzare gli affari quotidiani (FF 2011 p. 8053). Per giudicare che cosa abbia carattere quotidiano o urgente si valuta il singolo caso, in considerazione delle circostanze nel complesso e applicando un criterio oggettivo<sup>12</sup>. Questioni direttamente connesse alla comunione domestica (custodia di fatto) potrebbero avere carattere più vicino alla quotidianità che non questioni riguardanti anche altri ambiti. Una questione va invece interpretata come urgente se il ritardo costituisce un pericolo e se attendere contrasta con il bene del figlio. Con gli odierni mezzi di comunicazione dovrebbe accadere piuttosto di rado che l'altro genitore non sia raggiungibile con un dispendio ragionevole (art. 301 cpv. 1<sup>bis</sup> n. 2 CC), anche solo per il fatto che, a titolo di deroga, è opportuna una prassi restrittiva.

<sup>11</sup> Cfr. a questo proposito Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, *Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches*, 5<sup>a</sup> edizione, Berna 2014, n. 17.128.

<sup>12</sup> Cfr. numerosi esempi in Meier/Stettler, pag. 667, con riferimenti.

## 6. Questioni specifiche

### 6.1. (Cor)responsabilità dell'autorità nel disciplinamento della paternità e del mantenimento

In riferimento alla consulenza per l'autorità parentale congiunta (n. 3.4.) si è accennato al fatto che ai genitori non uniti in matrimonio va consigliato sostanzialmente sempre di stipulare un contratto di mantenimento, soprattutto quando i genitori non vivono insieme nella stessa economia domestica. La decisione se concludere o meno un simile contratto nel caso specifico è di competenza esclusiva dei genitori; l'APMA può solamente illustrare questa possibilità e consigliarla loro<sup>13</sup>.

Oltre a ciò, nel caso dei genitori non uniti in matrimonio un altro compito importante dell'APMA è soprattutto l'eventuale disciplinamento della paternità. Oltre che a un mantenimento adeguato, il figlio ha diritto di conoscere la propria origine. Quando riceve dall'**ufficio dello stato civile** una **comunicazione** (art. 50 cpv. 1 OSC)<sup>14</sup>, l'APMA, a seconda della situazione, ha diverse opzioni di intervento e corresponsabilità:

- a) Il figlio è **senza padre giuridico** (ovvero, fino alla nascita del figlio non è avvenuto alcun riconoscimento): di norma, l'APMA scrive alla madre e la invita a un colloquio in occasione del quale viene discusso il diritto del figlio di conoscere la propria origine. Di norma, la mancanza di padre giuridico rappresenta un pregiudizio per il bene del figlio, che richiede l'intervento dell'APMA. Gli sforzi intrapresi dalla madre per istituire il rapporto di filiazione col padre (soprattutto per mezzo del riconoscimento) vengono sostenuti, se necessario con l'istituzione di una curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC con il mandato per l'accertamento della paternità (di norma combinato con il mandato di disciplinare il mantenimento).
- b) Il figlio è stato **ricosciuto** dal padre (senza che sia stata contemporaneamente rilasciata la dichiarazione sull'autorità parentale congiunta): di norma, l'APMA scrive alla madre e al padre e richiama la loro attenzione sulla possibilità della dichiarazione sull'autorità parentale congiunta e sul significato di un contratto di mantenimento. Quest'ultimo va consigliato ai genitori, soprattutto quando non vivono in comunione domestica.
- c) Il figlio è stato **ricosciuto** dal padre ed è stata rilasciata la dichiarazione concernente l'**autorità parentale congiunta**: di norma, l'APMA scrive alla madre e al padre e richiama la loro attenzione sul significato di un contratto di mantenimento. Tale contratto va consigliato ai genitori che non vivono in comunione domestica. Se l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi non è ancora stata disciplinata, l'APMA deve scadenzare questi casi a partire dal 1.1.2015; trascorsi tre mesi, l'APMA deve informarsi ed eventualmente provvedere a disciplinare l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi (cfr. il n. 6.4.).

Il 1° luglio 2014 l'art. **309 CC** viene **abrogato**. In compenso viene completato l'art. 308 cpv. 2 CC. Le misure ai sensi dell'art. 309 CC in corso al 1° luglio 2014 vengono portate avanti; per queste misure, l'APMA può chiedere al curatore di presentare un rapporto intermedio ed eventualmente convertire la misura in una misura ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC con mandato speciale "accertamento della paternità".

I **contratti di mantenimento già esistenti** mantengono la loro validità. Una dichiarazione o una disposizione dell'autorità parentale congiunta non la modificano in alcun modo. Per il figlio, una modifica diventa vincolante solo dopo l'approvazione dell'APMA o con una sentenza del giudice (art. 287 CC). Una convenzione conclusa dai genitori, ma non approvata dall'autorità di protezione, costituisce un semplice titolo di rigetto provvisorio, mentre se il documento è

<sup>13</sup> In alcuni casi il contratto di mantenimento può essere stipulato in risposta a circostanze concrete, ad es. perché lo richiede l'ufficio delle imposte o il servizio di anticipo degli alimenti.

<sup>14</sup> Art. 50 cpv. 1 OSC [comunicazioni dell'ufficio dello stato civile all'APMA]:

a) la nascita di un figlio i cui genitori non sono uniti in matrimonio (...);

b) (...);

c) il riconoscimento di un figlio minore;

c<sup>bis</sup>) la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta fatta insieme all'atto di riconoscimento e la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi; (...).

approvato diventa un titolo di rigetto definitivo e permette, se del caso, di ottenere gli anticipi dei contributi di mantenimento.

## 6.2. Diritto del cognome

Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'attribuzione dell'autorità parentale influisce anche sull'acquisizione del cognome. Se l'autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dall'istituzione i genitori possono dichiarare all'ufficio dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell'altro genitore. La dichiarazione vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall'attribuzione dell'autorità parentale (art. 270a cpv. 2 CC). Successive modifiche all'autorità parentale non comportano invece una modifica del cognome (art. 270a cpv. 4 CC). Se i genitori non riescono a trovare un accordo sulla scelta del cognome, ci si chiede a chi possono rivolgersi. Se il messaggio demanda questo compito all'APMA, la quale deve decidere tenendo prima di tutto conto del bene del figlio (FF 2011 p. 8049), una base giuridica non è stata creata; si può soltanto presupporre un rischio per il bene del figlio e, ai sensi dell'art. 307 cpv. 1 CC, legittimare l'APMA a decidere il cognome in caso di disaccordo tra i genitori.

## 6.3. Domicilio del figlio

Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora (art. 25 cpv. 1 CC).

Dal 1° luglio 2014 il concetto di custodia corrisponde alla cosiddetta custodia di fatto. Se la custodia non è stata attribuita a nessuno dei due genitori, per i figli di genitori che vivono separati si pone la questione su come determinare il domicilio nel caso in cui sia stata disciplinata soltanto la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio. Per motivi di praticità, se la cura non è ripartita in ugual misura tra madre e padre, è opportuno fissare il domicilio del figlio nel **luogo del genitore che accudisce principalmente il figlio**<sup>15</sup>.

Se invece la cura del figlio è ripartita in parti uguali tra madre e padre è possibile scegliere il domicilio del figlio, che deve essere stabilito dai genitori o dall'istanza che ordina il modello di partecipazione alla cura del figlio.

## 6.4. Accrediti per compiti educativi AVS

**Fino al 31 dicembre 2014** vale il disciplinamento vigente: i genitori non uniti in matrimonio che esercitano congiuntamente l'autorità parentale possono designare per scritto il genitore al quale devono essere attribuiti tutti gli accrediti per compiti educativi. In mancanza di tale designazione, gli accrediti sono attribuiti per metà a ciascuno di essi (art. 52f cpv. 2<sup>bis</sup> OAVS, RS 831.101). Se non è stata stipulata una convenzione, è escluso che venga disposta con una procedura ufficiale.

**Il 1° gennaio 2015** entra in vigore una modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS). I genitori possono ancora concordare a chi vanno attribuiti tutti gli accrediti per compiti educativi, nel caso in cui un genitore provveda in misura preponderante all'accudimento del figlio, oppure se debbano essere divisi per metà poiché i genitori partecipano in egual misura alla cura del figlio. La convenzione può essere stipulata all'ufficio dello stato civile al momento del rilascio della dichiarazione o all'APMA oppure presentata all'APMA entro 3 mesi dal rilascio della dichiarazione. Se entro questo termine non perviene alcuna convenzione, il nuovo diritto prevede che l'APMA decida sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi (nuovo art. 52f<sup>bis</sup> cpv. 3 OAVS). Nella sua decisione l'APMA ha un margine di apprezzamento

<sup>15</sup> Cfr. Patrick Fassbind, "Inhalt des gemeinsamen Sorgerechts, der Obhut und des Aufenthaltsbestimmungsrechts im Lichte des neuen gemeinsamen Sorgerechts als Regelfall", in: AJP 2014, pag. 695.

molto ridotto. Se il figlio è accudito in misura preponderante da un genitore, l'accredito per compiti educativi gli va assegnato per intero. Se invece viene accudito in ugual misura da entrambi i genitori, l'accredito per compiti educativi va diviso per metà (nuovo art. 52<sup>bis</sup> cpv. 2 OAVS). Non è possibile differenziare altrimenti (ad esempio 70:30). Una decisione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi presuppone che l'APMA sia a conoscenza delle modalità con cui ciascun genitore partecipa alla cura del figlio. Fino alla decisione in merito all'assegnazione, l'accredito per compiti educativi è interamente assegnato alla madre (nuovo art. 52<sup>bis</sup> cpv. 6 OAVS). Dal 1.1.2015 questo disciplinamento si applica anche ai genitori che non hanno designato a chi vadano assegnati gli accrediti e a cui sono stati quindi assegnati divisi per metà (cfr. sopra, disciplinamento fino al 31.12.2014); se i genitori non intervengono, a partire dal 1.1.15 l'accredito per compiti educativi verrà assegnato interamente alla madre. Se i genitori intendono continuare a dividere per metà gli accrediti, devono stabilirlo stipulando una convenzione in tal senso. In questi casi non è necessario l'intervento dell'APMA.

Per quanto riguarda la competenza sembra essere corretto ritenere competente per territorio l'**APMA del domicilio della madre** (che riceve anche la comunicazione dell'ufficio dello stato civile su un riconoscimento con contestuale dichiarazione sull'autorità parentale congiunta, cfr. art. 50 cpv. 2 lett. a OSC in relazione all'art. 50 cpv. 1 lett. c e lett. c<sup>bis</sup> OSC per analogia). Le disposizioni modificate dell'OAVS entrano in vigore il 1° gennaio 2015; concretamente ciò significa che l'APMA deve condurre le procedure relative agli accrediti per compiti educativi a partire dal 1° aprile 2015. Di conseguenza, vanno controllate le comunicazioni pervenute dall'ufficio dello stato civile; i relativi processi (compresa la gestione dei termini) sono stabiliti internamente all'APMA.

Allegato:

**Competenze materiali per le questioni dell'autorità parentale congiunta**<sup>16</sup>

**a) Genitori coniugati/divorziati/separati**

	<b>Autorità parentale</b>	<b>Custodia, cura / relazioni personali</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Genitori (coniugati) in una procedura di diritto matrimoniale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Giudice</b> (art. 133 cpv. 1 e art. 176 cpv. 3 in relazione all'art. 298 cpv. 1 CC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Giudice</b>: approvazione della <b>convenzione</b> tra i genitori (art. 133 cpv. 1 CC, art. 176 cpv. 3 CC); in <b>caso di conflitto</b> ordina il disciplinamento (art. 133 cpv. 1/art. 176 cpv. 3 in relazione all'art. 275 cpv. 2 CC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Giudice</b>: approvazione del <b>contratto</b> (art. 287 cpv. 3 CC); in <b>caso di conflitto</b> stabilisce il mantenimento (art. 133 cpv. 1 /art. 176 cpv. 3 CC)</li> </ul>
<b>Modifica di disciplinamenti in caso di sentenza di divorzio passata in giudicato o separazione giudiziaria dei genitori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>APMA</b>: se i genitori hanno raggiunto un accordo (art. 134 cpv. 3 CC)</li> <li>• <b>Giudice</b>: nei casi litigiosi (art. 134 cpv. 3 CC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>APMA</b>: se i genitori hanno raggiunto un accordo (art. 134 cpv. 3 / 179 cpv. 1 CC) <b>e</b> in caso litigiosi riguardanti <b>esclusivamente</b> le relazioni personali/la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (art. 134 cpv. 4 CC)</li> <li>• <b>Giudice</b>: se, allo stesso tempo, sono oggetto di controversia l'attribuzione dell'autorità parentale e/o la custodia e/o il contributo di mantenimento (art. 134 cpv. 4 CC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>APMA</b>: se i genitori hanno raggiunto un accordo (art. 134 cpv. 3 CC)</li> <li>• <b>Giudice</b>: in caso di conflitto (art. 134 cpv. 3 CC)</li> </ul>

**b) Genitori non uniti in matrimonio**

<b>Genitori non uniti in matrimonio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ufficio dello stato civile</b>: nessuna competenza in materia di disciplinamento; soltanto <b>ricezione</b> della dichiarazione comune contestuale al riconoscimento (art. 298a cpv. 4 CC)</li> <li>• <b>APMA</b>: ricezione della dichiarazione comune se successiva al riconoscimento del figlio (art. 298a cpv. 4 CC) <b>e disciplinamento</b> in caso di conflitto (art. 298b CC)</li> <li>• <b>Giudice</b>: nel contesto di un'azione di paternità (art. 298c CC)</li> </ul>	<p><b>[Ufficio dello stato civile</b>: nessuna competenza in materia di disciplinamento; soltanto ricezione della dichiarazione comune, che i genitori si sono accordati in merito a tali questioni]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>APMA</b>: ricezione della dichiarazione comune se successiva al riconoscimento del figlio <b>e disciplinamento</b> in caso di conflitto (art. 298b cpv. 3 CC)</li> <li>• <b>Giudice</b>: nel contesto di un'azione di paternità (art. 298c CC, attrazione di competenze)</li> </ul>	<p><b>[Ufficio dello stato civile</b>: nessuna competenza in materia di disciplinamento; soltanto ricezione della dichiarazione comune, che i genitori si sono accordati in merito al mantenimento]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>APMA</b>: ricezione della dichiarazione comune se successiva al riconoscimento del figlio <b>e approvazione</b> del contratto stipulato nel contesto di una procedura stragiudiziale, nonché della sua modifica consensuale (art. 287 cpv. 1 e cpv. 2 CC)</li> <li>• <b>Giudice</b>: <b>approvazione</b> del contratto concluso in una procedura giudiziaria (art. 287 cpv. 3 CC) e <b>disciplinamento</b> in caso di conflitto (art. 279 CC)</li> <li>• <b>[Caso speciale: tacitazione</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>APMA</b>: convenzione di tacitazione conclusa in una procedura stragiudiziale (art. 288 cpv. 2 n. 1 CC)</li> <li>- <b>Giudice</b>: convenzione di tacitazione conclusa in una procedura giudiziaria (art. 288 cpv. 2 n. 1 CC)]</li> </ul> </li> </ul>
<b>Modifica di disciplinamenti se i genitori non sono uniti in matrimonio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>APMA</b>: in caso sia di accordo che di conflitto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>APMA</b>: in caso sia di accordo che di conflitto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>APMA</b>: in caso di accordo (art. 287 cpv. 1 e 2 CC)</li> <li>• <b>Giudice</b>: in caso di conflitto (art. 286 cpv. 2 CC)</li> </ul>

<sup>16</sup> Redatto sulla base di una dispensa non pubblicata di Daniel Rosch e Linus Cantieni.

**B) Modulo**

**Déclaration concernant l'autorité parentale conjointe  
Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge  
Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta**  
(art. 298a CC/CC)

Mère / Mutter / Madre	
Nom / Name / Cognome	
Prénoms / Vornamen / Nomi	
Date de naissance / Geburtsdatum / Data di nascita	
Lieu d'origine / Heimatort / Luogo di attinenza	
Nationalité / Staatsangehörigkeit / Cittadinanza	
Domicile / Wohnort / Domicilio	
Père / Vater / Padre	
Nom / Name / Cognome	
Prénoms / Vornamen / Nomi	
Date de naissance / Geburtsdatum / Data di nascita	
Lieu d'origine / Heimatort / Luogo di attinenza	
Nationalité / Staatsangehörigkeit / Cittadinanza	
Domicile / Wohnort / Domicilio	
Enfant / Kind / Figlio	
Nom / Name / Cognome	
Prénoms / Vornamen / Nomi	
Date de naissance / Geburtsdatum / Data di nascita	
Lieu d'origine / Heimatort / Luogo di attinenza	
Nationalité / Staatsangehörigkeit / Cittadinanza	
Domicile / Wohnort / Domicilio	

**Par la présente, nous déclarons l'autorité parentale conjointe et confirmons:  
Hiermit erklären wir die gemeinsame elterliche Sorge und bestätigen:  
Con la presente dichiariamo l'autorità parentale congiunta e confermiamo:**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p>1. que nous sommes disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant; et</p> <p>2. que nous nous sommes entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien.</p> | <p>1. dass wir bereit sind, gemeinsam die Verantwortung für das Kind zu übernehmen; und</p> <p>2. dass wir uns über die Obhut und den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile sowie über den Unterhaltsbeitrag für das Kind verständigt haben.</p> | <p>1. che siamo disposti ad assumere congiuntamente la responsabilità del figlio; e</p> <p>2. che ci siamo accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento.</p> |
|--|--|--|

Lieu et date /Ort und Datum /Luogo e data \_\_\_\_\_

La mère /Die Mutter /La madre \_\_\_\_\_

Le père /Der Vater/Il padre \_\_\_\_\_

Autorité de protection de l'enfant compétente (timbre et signature)/  
Zuständige Kindesschutzbehörde (Stempel und Unterschrift)/  
Autorità di protezione dei minori competente (timbro e firma) \_\_\_\_\_

**Convention sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives  
Vereinbarung über die Anrechnung von Erziehungsgutschriften  
Convenzione concernente l'attribuzione di accrediti per compiti educativi**

	<b>Mère/Mutter/Madre</b>	<b>Père/Vater/Padre</b>
<input type="checkbox"/> <p><b>Attribution de la bonification pour les tâches éducatives Anrechnung der Erziehungsgutschrift Attribuzione di accrediti per compiti educativi</b></p> <p>(prise en charge de l'enfant assumée à égalité par la mère et par le père) (Betreuung des Kindes zu gleichen Teilen durch Mutter und Vater) (cura del figlio ripartita in ugual misura tra madre e padre)</p> <p>***</p>	50%	50%
<input type="checkbox"/> <p><b>Attribution de la bonification pour les tâches éducatives Anrechnung der Erziehungsgutschrift Attribuzione di accrediti per compiti educativi</b></p> <p>(plus grande partie de la prise en charge de l'enfant assumée par la mère) (Betreuung des Kindes zum überwiegenden Teil durch die Mutter) (cura del figlio prevalentemente a carico della madre)</p> <p>***</p>	100%	0%
<input type="checkbox"/> <p><b>Attribution de la bonification pour les tâches éducatives Anrechnung der Erziehungsgutschrift Attribuzione di accrediti per compiti educativi</b></p> <p>(plus grande partie de la prise en charge de l'enfant assumée par le père) (Betreuung des Kindes zum überwiegenden Teil durch den Vater) (cura del figlio prevalentemente a carico del padre)</p> <p>***</p>	0%	100%
<input type="checkbox"/> <p><b>Pas de convention / Keine Vereinbarung / Nessuna convenzione</b></p> <p>(dès le 1.1.2015: dépôt de la convention dans les 3 mois auprès de l'APEA du domicile de la mère; en cas de non-respect du délai, l'APEA ouvrira une procédure, payante, pour statuer sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives) (ab 1.1.2015: Einreichen der Vereinbarung innert 3 Monaten an die KESB am Wohnsitz der Mutter; im Säumnisfall wird die KESB ein kostenpflichtiges Verfahren betreffend Anrechnung der Erziehungsgutschriften eröffnen) (dal 1.1.2015: la convenzione deve essere presentata all'APMA del domicilio della madre entro 3 mesi; se tale termine non viene rispettato, l'APMA apre una procedura onerosa per l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi)</p>		

Lieu et date  
Ort und Datum  
Luogo e data

\_\_\_\_\_

La mère  
Die Mutter  
La madre

\_\_\_\_\_

Le père  
Der Vater  
Il padre

\_\_\_\_\_

## c) Promemoria per i genitori

### Autorità parentale congiunta – Informazioni per i genitori non uniti in matrimonio

#### 1. Come possiamo ottenere l'autorità parentale congiunta?

##### 1. Con una dichiarazione comune

I genitori non uniti in matrimonio possono dichiarare che vogliono esercitare congiuntamente l'autorità parentale. La dichiarazione può essere fatta insieme all'atto di riconoscimento del figlio da parte del padre all'ufficio dello stato civile o rilasciata in un secondo momento all'APMA del domicilio del figlio. In questa dichiarazione scritta i genitori confermano di essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio e di essersi accordati in merito alla custodia, al diritto di visita o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento. La dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta deve essere sempre rilasciata da entrambi i genitori insieme, di norma di persona.

##### 2. Senza dichiarazione comune

Se uno dei genitori non è disposto a rilasciare la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta, l'altro può rivolgersi all'APMA del domicilio del figlio, che decide in merito all'autorità parentale. Nel frattempo, l'autorità parentale spetta esclusivamente alla madre. Ciò significa che la madre può decidere da sola in merito a tutte le questioni che riguardano il figlio, ma deve informare il padre dei fatti rilevanti nella vita del figlio e consultarlo prima di prendere decisioni importanti. Il padre deve partecipare alla cura e all'educazione del figlio prendendosene cura e/o versando un contributo di mantenimento.

Il legislatore ha stabilito che l'autorità parentale congiunta sia la regola. Ciò significa che uno dei genitori può esserne privato solo in casi eccezionali e motivati (solo se il benessere del figlio è seriamente minacciato dall'esercizio in comune dell'autorità parentale). Una semplice lite o un certo disaccordo tra i genitori non sono motivi sufficienti. L'APMA decide se attribuire l'autorità parentale a entrambi i genitori tenendo conto del benessere del figlio e della situazione nel complesso.

#### 2. Quali sono i diritti e i doveri dei genitori con autorità parentale congiunta?

I genitori hanno il diritto e il dovere di prendersi cura del figlio minore. Con l'autorità parentale congiunta i due genitori hanno sostanzialmente gli stessi diritti e doveri. I genitori devono prendere insieme le decisioni importanti, coinvolgendo il figlio in modo commisurato alla sua età. Si presuppone che i genitori abbiano sia la capacità sia la volontà di cooperare.

Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se si tratta di affari quotidiani o urgenti o se il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore non risulta ragionevole. Sono quotidiane le questioni strettamente connesse all'accudimento e al mantenimento usuali del figlio, ad esempio la partecipazione a una gita scolastica di un giorno, la cura di una normale influenza, la decisione sull'ora di andare a letto, ecc.

Le decisioni che riguardano invece il luogo di dimora (il luogo in cui il figlio vive abitualmente), la scelta del tipo di scuola, interventi medici di una certa importanza, la gestione della sostanza del figlio, ecc. non sono di ordine quotidiano e devono essere prese congiuntamente. I genitori devono essere in grado di trovare insieme soluzioni volte al benessere del figlio.

#### 3. Che cosa sono gli accrediti per compiti educativi?

Con gli accrediti per compiti educativi si tiene conto, nel calcolo della rendita di vecchiaia, del reddito che viene eventualmente a mancare al genitore che si fa carico della cura del figlio. I genitori non uniti in matrimonio che istituiscono l'autorità parentale congiunta sulla base di una dichiarazione comune possono stabilire in una convenzione a chi vanno assegnati gli accrediti per compiti educativi o se vanno divisi. Nel caso in cui non si giunga a una convenzione entro tre mesi, l'APMA decide d'ufficio sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi. È opportuno che l'accredito per compiti educativi sia diviso per metà se i genitori partecipano in ugual misura alla cura del figlio. Questo disciplinamento entra in vigore il 1° gennaio 2015; fino al 31 dicembre 2014 gli accrediti per compiti educativi vengono divisi per metà se non convenuto diversamente dai genitori. I genitori devono conservare queste convenzioni in modo da poterle presentare all'insorgere di un caso di previdenza.

#### **4. Che cosa succede se, come genitori, non riusciamo a trovare un accordo?**

Lo scopo delle nuove disposizioni sull'autorità parentale non è che l'APMA sia disponibile a mediare tra i genitori che detengono l'autorità parentale congiunta o a conciliarli ogni qualvolta devono prendere una decisione, anche perché i genitori sono tenuti ad accordarsi in tempo utile per il bene del figlio. È consigliabile rivolgersi in primo luogo a un servizio di consulenza e, con il suo aiuto, trovare una soluzione consensuale.

È possibile ricorrere all'APMA se il benessere del figlio è seriamente minacciato dal disaccordo tra i genitori in merito a decisioni obbligatorie che i genitori con autorità parentale congiunta sono tenuti a prendere insieme. L'APMA può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni, o, se opportuno, prendere la decisione al posto dei genitori o ordinare altre misure di protezione del figlio.

#### **5. L'autorità parentale congiunta si ripercuote sul cognome del figlio?**

Se i genitori rilasciano la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta all'ufficio dello stato civile contestualmente al riconoscimento del figlio da parte del padre, essi possono, nello stesso momento, decidere il cognome del figlio, scegliendo tra il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre.

Se i genitori rilasciano la dichiarazione concernente l'autorità parentale all'autorità di protezione dei minori in un secondo momento, entro un anno dalla sua istituzione possono dichiarare all'ufficio dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell'altro genitore. Questa dichiarazione vale per tutti i figli comuni.

#### **6. Che cosa succede se la nostra coppia si separa?**

La separazione di genitori non uniti in matrimonio non comporta alcuna modifica dell'autorità parentale congiunta vigente. Se i genitori hanno domicilio separato si consiglia di disciplinare il mantenimento e di accordarsi sulla partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio. Il contributo di mantenimento deve essere commisurato al fabbisogno del figlio (alimenti, abbigliamento, assicurazioni, alloggio, cura, formazione scolastica e professionale, tempo libero, ecc.) così come al tenore di vita e alla capacità economica dei genitori. Per il bambino il disciplinamento diventa vincolante solo dopo l'approvazione dell'APMA o con una sentenza del giudice. Per redigere il contratto di mantenimento, i genitori possono rivolgersi a un servizio di consulenza.

#### **7. In qualità di padre o di madre, posso cambiare tranquillamente domicilio con mio figlio?**

Il genitore che cambia il proprio domicilio è tenuto a informare l'altro genitore.

Se i genitori hanno l'autorità parentale congiunta, il consenso dell'altro genitore è necessario se il nuovo luogo di dimora del figlio si trova all'**estero** oppure, nel caso di un trasloco in Svizzera, se la modifica ha **ripercussioni rilevanti** sull'esercizio dell'autorità parentale e sulle relazioni personali.

Anche in questo caso, i genitori che detengono l'autorità parentale congiunta sono incoraggiati a trovare innanzitutto una soluzione di comune accordo, coinvolgendo il figlio in modo commisurato alla sua età. I genitori devono formulare assieme soluzioni per il bene del figlio e ne rispondono insieme. In caso di mancato consenso è possibile ricorrere all'APMA, che disciplinerà la questione del trasferimento così come gli altri interessi del figlio in un procedimento che comporta spese. In questo procedimento i genitori possono essere esortati o anche obbligati a una mediazione.

#### **8. Che cosa succede se muore un genitore?**

Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale spetta al genitore superstite.

#### **Ulteriori informazioni:**

*((indirizzo dell'APMA o servizio di consulenza delegato))*